



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 5
Del 27/03/2021

OGGETTO:

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

GOTTARDI BELINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del Pino” (*Thaumetopoea pityocampa*);

Tenuto conto che la “Processionaria del Pino” costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che questo lepidottero oltre a costituire una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree, può rappresentare un rischio sanitario per l’uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di questi insetti infestanti possono derivare inconvenienti sanitari sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale fenomeno, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazione e/o ingestioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie di varia entità, anche particolarmente consistenti;

Preso atto che nel territorio comunale sono stati rilevati diversi focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa*;

Visto l’art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente” la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale”;

Ritenuto necessario emettere un provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo, nei confronti dell’insetto di cui trattasi;

Considerato che, per una corretta prevenzione, è necessario ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (Proprietari o Conduttori di aree verdi e boschive e Amministratori di condominio) al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;

Visti:

- il D.M. del 30 ottobre 2007;
- l’Art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’Art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l’Art. 7 della Legge n. 241/1990;

ORDINA

- 1) A tutti i Proprietari o Conduttori di aree verdi e boschive e agli Amministratori di condominio di effettuare entro il 15 marzo 2021, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea pityocampa). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:
 - a. pino nero (Pinus nigra);
 - b. pino silvestre (Pinus silvestris);
 - c. pino domestico (Pinus pinea)
 - d. pino marittimo (Pinus pinaster);
 - e. varie specie di cedro (Cedrus spp);senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;
- 2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.
- 3) Fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, quali trattamenti microbiologici o mezzi complementari di lotta quale la cattura massale condotta con trappole a ferormoni;
- 4) in caso di inefficacia dei suddetti trattamenti e valutata la necessità di intervenire con il mezzo chimico in esclusiva modalità endoterapica, dovrà essere inviata apposita richiesta come descritta nella nota Regione Emilia Romagna servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica prot. n. 19589/2018 al Comune, al Servizio Prevenzione Collettiva della Regione Emilia Romagna oltre che al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio di Igiene sanità Pubblica dell'AUSL;

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
- Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

INCARICA

- Il Comando di Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera di verificare l'ottemperanza alla presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempienza, nei termini di legge.
- Il Servizio Ambiente del Comune di Castel Maggiore di effettuare le verifiche ed ispezioni delle aree pubbliche;

AVVERTE

che l'eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento prevede:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034 nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

- Di trasmettere la presente ordinanza a:
 - A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera.
- Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line, per 30 giorni e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

Si rende noto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento è la Geom. Lucia Campana.